

**Progetto di Legge di Iniziativa Popolare
ai sensi dell'art. 29 della legge qualificata 29 maggio 2013 N. 1
presentato dall'Associazione Oncologica Sammarinese**



Diritto all'Oblio Oncologico

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei
diritti delle persone guarite da malattie oncologiche**

Art. 1

(Principi e finalità)

- 1) La presente legge stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei Diritti, i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico, con il preciso intento di impedire il compimento di atti discriminatori, o qualunque forma di disparità di trattamento, nei confronti di coloro che sono stati affetti da una patologia oncologica.
- 2) Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni sulla loro pregressa condizione patologica nell'accesso al lavoro, ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi e nelle procedure per l'adozione dei minori.

Art. 2

(Accesso al lavoro e alla formazione professionale)

Ad ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica la legge, con i provvedimenti di cui al successivo articolo 5, comma 1 lett. a), deve essere assicurata uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e alla fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione nonché nei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 3

(Accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi)

- 1) Nella fase precontrattuale ed in sede di sottoscrizione dei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari e assicurativi, la parte guarita da una patologia oncologica non è tenuta a riferire informazioni concernenti tale sua condizione, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima del diciottesimo anno di età.

- 2) In ogni caso le informazioni di cui al comma che precede, comunque pervenute, non hanno rilevanza rispetto alla valutazione del rischio, della solvibilità o di qualunque altra condizione del richiedente il finanziamento o la stipulazione di contratti assicurativi.
- 3) Gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi hanno il dovere di garantire una informazione chiara, completa ed esaustiva al consumatore circa i diritti stabiliti in questo articolo nelle fasi che precedono la sottoscrizione dei contratti.

Art. 4

(Adozione di minori)

Per quanto concerne l'adozione di minori, l'indagine stabilita dall'art. 72, comma 4 della legge n. 49 del 1996 condotta dal Servizio minori riguardante, in particolare, la salute del richiedente l'adozione, non dovrà tenere in considerazione, relativamente allo stato di salute dell'adottante, le pregresse patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata, prima del diciottesimo anno di età.

Art. 5

(Disposizioni attuative)

Il Congresso di Stato è delegato ad emettere, sentito il parere del Comitato Sammarinese di Bioetica nel termine di tre mesi dall'approvazione, i decreti attuativi della presente legge. In particolare:

- a) per quanto concerne le disposizioni di cui all'art. 2 (*Accesso al lavoro ed alla formazione professionale*), il decreto delegato dovrà definire le modalità affinché siano assicurate ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo 2. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti all'art. 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 2, nel rispetto delle sue finalità.
- b) Per quanto concerne l'art. 3 (*Accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi*), il decreto delegato dovrà definire le modalità affinché siano assicurate ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo 3. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini

diversi rispetto a quelli previsti all'art. 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 3, nel rispetto delle sue finalità. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi, sentita la Banca Centrale, individuano le modalità di attuazione dell'art. 3, anche al fine della predisposizione di appositi moduli informativi sul diritto all'oblio oncologico da inserire nei contratti bancari, finanziari ed assicurativi, sia nella fase precontrattuale che in quella attuativa.

- c) In relazione a quanto previsto all'art. 4 (*Adozione di minori*), il decreto delegato dovrà definire le modalità affinché siano assicurate ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo 4. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti all'art. 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 4, nel rispetto delle sue finalità.

Art.6

(Istituzione del Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche)

Al Comitato Sammarinese di Bioetica, di cui alla legge 3 marzo 2023 n. 34, viene affidato il ruolo di Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche.

Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) svolge funzione consultiva e di monitoraggio per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'oblio oncologico;
- b) promuove e favorisce la conoscenza del diritto alla parità di trattamento e di non discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche.

Il Congresso di Stato è delegato ad emettere, nel termine di tre mesi dall'approvazione, con apposito decreto, le norme di attuazione per conferire al Comitato Sammarinese di Bioetica le funzioni previste dal presente articolo.

Art.7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.